

12100 CUNEO, 19 dicembre 2012

Circolare n. 8/2012

Alle IMPRESE EDILI  
Ai CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

**Oggetto: Imposizione fiscale quota contributo CASSA EDILE - Percentuale per conguaglio anno 2012 e per ritenute anno 2013.**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale sul monte salari della spesa per "assistenza non sanitarie" e "sanitarie" da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2012 e per le ritenute fiscali per l'anno 2013.

Come già riportato sulle nostre precedenti circolari, ricordiamo che, va assoggettata a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sia per la parte destinata a finalità di assistenza sociale sia quella destinata alle prestazioni sanitarie.

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati, riferiti alle prestazioni a carattere non sanitario e sanitario rapportate alla massa salari versata alla Cassa Edile, ha fatto registrare una variazione in aumento complessiva dello 0,09% rispetto a quanto conteggiato lo scorso anno, così ripartito:

- ◆ 0,07% è l'aumento per la parte destinata alle "assistenze non sanitarie"
- ◆ 0,02% è l'aumento per la parte destinata alle "assistenze sanitarie".

Nel dettaglio, si comunica che la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere non sanitario è pari allo 0,74%, mentre quella destinata a finanziare la parte a carattere sanitario è pari allo 0,49%; pertanto, la percentuale complessiva del contributo Cassa Edile da considerare ai fini del conguaglio fiscale per l'anno 2012 e per le ritenute fiscali per l'anno 2013, è del 1,23%, di cui 0,205% è la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 1,23%) e 1,025% riguarda la parte del contributo a carico impresa (5/6 di 1,23%).

Si ricorda inoltre che, tale imposizione riguarda soltanto la quota del contributo Cassa Edile, in quanto tutte le altre percentuali di ns. pertinenza <non sono soggette a ritenuta fiscale>.

Si precisa altresì che la percentuale complessiva del 1,23% è valida solo per gli operai iscritti alla CASSA EDILE DI CUNEO. Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Nell'invitare le imprese ed i consulenti del lavoro a procedere con i conseguenti adempimenti tributari, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
(Silvana Barberis)

